

## IMPOSTE SUL REDDITO

### *La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate*

di Dottryna



A partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e dai redditi diversi conseguiti dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche non imprenditori non rileverà più la distinzione tra partecipazione non qualificata e qualificata. La novità va ad integrare le modifiche apportate dal D.M. 26 maggio 2017 e per tale motivo è stato previsto un regime transitorio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Per la **persona fisica** che percepisce i dividendi (nel caso di partecipazione agli utili in società), l'importo erogato viene qualificato come **reddito di capitale** ([articolo 44, comma 1, lettera e del Tuir](#)). Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le **partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irfef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate**. Pertanto, i dividendi verranno tassati sull'intero ammontare con la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% e, allo stesso tempo, è stato modificato anche l'[articolo 5 del D.Lgs. 461/1997](#), il quale prevede ora che l'imposta sostitutiva del 26% sul *capital gains* (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.

**Le novità si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.** Tuttavia, il [comma 1006](#) prevede un particolare **regime transitorio** per i redditi di capitale, richiamando espressamente le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017. In particolare, è previsto che la **diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:

- utili formati a partire dall'1.01.2018,
- utili formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente

al 31.12.2022.

Mentre per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l'1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:

- per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%;
- per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l'utile è maturato, nelle seguenti misure:
  - Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
  - Utili formati dall'1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
  - Utili formati dall'1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

Per effetto della presunzione dettata dal [D.M. 2 aprile 2008](#), così come integrata dal [D.M. 26 maggio 2017](#), a partire dalle **delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano **prioritariamente formati** con utili prodotti dalla società o ente partecipato **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Infine, nella seguente tabella si riepilogano le condizioni previste per la classificazione della partecipazione.

**TIPOLOGIA**

**PARTECIPAZIONI  
QUALIFICATE**

**NONPARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

**SOCIETÀ NON QUOTATE**



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**